

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 54

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante: «Regolamento di organizzazione degli uffici
di diretta collaborazione del Ministro dell'università e
della ricerca»

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400
nonché dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 novembre 2006)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" ha ridefinito l'assetto di alcuni ministeri per una migliore razionalizzazione delle funzioni da essi svolte. In particolare, ha previsto all'articolo 1, commi 7 e 8, l'istituzione, in sostituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, trasferendo agli stessi le funzioni attribuite, rispettivamente, dalle lettere a) e b) dell'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Il medesimo decreto-legge ha altresì previsto, all'art. 1, comma 10, che l'immediata ricognizione delle strutture trasferite e l'individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione avvenisse mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tale decreto è stato adottato in data 14 luglio 2006 e registrato dalla Corte dei Conti il successivo 24 luglio.

Occorre ora provvedere alla ridefinizione degli assetti organizzativi del Ministero dell'università e della ricerca, primo tra tutti quello degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, attraverso l'emanazione di appositi regolamenti.

Il sistema di riordino dei Ministeri introdotto con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ha, infatti, previsto che l'organizzazione degli uffici di una pubblica amministrazione avvenga mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'articolo 7 del medesimo decreto legislativo prevede, in particolare, che la costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché l'assegnazione di personale a tali uffici ed il relativo trattamento economico, siano regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, il quale individua nel regolamento lo strumento col quale istituire e disciplinare l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione.

Lo schema di regolamento si rende, inoltre, particolarmente urgente considerata l'esigenza di ricostituire il Servizio di controllo interno, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Si rende pertanto necessario ridefinire la disciplina dell'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca mediante apposito regolamento.

Il regolamento è composto di 12 articoli.

L'articolo 1 indica il Ministro quale organo di direzione politica e gli attribuisce l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Prevede, inoltre, che per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo il Ministro si avvale anche dell'attività degli organi collegiali allegati al regolamento (CUN; CNSU; CNAM; CEPR; CNVSU; CIVR) e che i Sottosegretari di Stato svolgono i compiti e le funzioni espressamente delegate loro dal Ministro.

L'articolo 2 individua gli uffici di diretta collaborazione (segreteria del Ministro e segretario particolare del Ministro; ufficio di gabinetto; ufficio legislativo; ufficio stampa; segreteria dei Sottosegretari di Stato; servizio del controllo interno, segreteria tecnica di cui al d.lgs. n. 204/1998). Prevede inoltre che detti uffici esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questi e le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'articolo 3 definisce l'organizzazione dell'ufficio di gabinetto al quale è preposto il capo di gabinetto che collabora con il Ministro nella cura delle relazioni istituzionali. L'articolo individua, in maniera peculiare, le funzioni svolte dall'ufficio di gabinetto nel cui ambito opera il consigliere diplomatico del Ministro. Egli assiste il Ministro in tutte le iniziative in campo internazionale e comunitario anche in collaborazione con l'ufficio legislativo.

L'articolo 4 definisce l'organizzazione degli uffici della segreteria del Ministro con la presenza di un capo della segreteria che coadiuva ed assiste il Ministro adempiendo su suo mandato a compiti specifici e di un segretario particolare di cui definisce le competenze.

L'articolo 5 definisce l'organizzazione dell'ufficio legislativo a cui capo è proposto il capo dell'ufficio. Inoltre individua, in maniera peculiare, le attività che vengono svolte dall'ufficio stesso.

L'articolo 6 definisce l'organizzazione dell'ufficio stampa, costituito a norma dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 e ne stabilisce le funzioni. Prevede, inoltre, che il Ministro possa essere coadiuvato da un portavoce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000 n. 150, che sovrintende all'attività dell'ufficio stampa coordinando, sotto il profilo dell'indirizzo politico, l'attività di comunicazione dell'intero ministero.

L'articolo 7 definisce l'organizzazione ed i compiti dell'ufficio di segreteria dei Sottosegretari di Stato, con al vertice un capo della segreteria che coadiuva il sottosegretario assieme al segretario particolare.

L'articolo 8 definisce l'organizzazione e le competenze del servizio di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, prevedendo che esso risponde direttamente al Ministro ed opera in posizione di autonomia operativa e valutativa, svolgendo le funzioni di valutazione e controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 286/1999.

L'articolo 9 disciplina la segreteria tecnica per la programmazione della ricerca, istituita dal d.lgs. n. 204/1998, prevedendone le funzioni e la composizione in conformità a quanto previsto dal citato decreto legislativo.

L'articolo 10 definisce il contingente di personale da assegnare agli uffici di diretta collaborazione, le modalità di individuazione dei dipendenti da assegnare ai suddetti uffici ed il loro numero (100), nonché dei collaboratori estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato (12) e con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa come consulenti ed esperti per particolari professionalità o specializzazioni in materie di competenza del ministero e in quelle giuridico-amministrative non fronteggiabili con il ricorso al personale in servizio, sempre nel rispetto del criterio dell'invarianza di spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. È previsto, inoltre, che la durata massima di tali incarichi è limitata alla permanenza in carica del responsabile politico titolare del potere di nomina salvo la possibilità di revoca anticipata per il venir meno del rapporto di fiducia.

L'articolo 11, infine, definisce il trattamento economico da attribuire ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, ai dirigenti e al personale non dirigenziale ad essi assegnati, nonché al personale assunto con contratto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinato e continuativo.

L'articolo 12 reca la clausola di invarianza della spesa.

Al riguardo si fa presente che il regolamento non comporta oneri finanziari aggiuntivi e, pertanto, non è stata redatta la relazione tecnico finanziaria. Esso, infatti, si limita a definire l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione di questo Dicastero nel rispetto dei limiti dei contingenti di personale già stabiliti dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui si è provveduto a ripartire il personale del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca fra il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, istituiti dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 266.

Lo stesso DPCM 14 luglio 2006, all'articolo 5, assicura la copertura finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione con le risorse iscritte nei capitoli di bilancio – centro di responsabilità amministrativa n. 1 - Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione dello stato di previsione del MIUR.

Quanto esposto è riferito anche ai due Vice-Capi di gabinetto previsti dall'art. 3, comma 4, che non costituiscono posti di funzione.

L'allegato elenca gli organi collegiali del MiUR, che non fanno parte degli uffici di diretta collaborazione: CUN; CNSU; CNAM; CEPR; CNVSU; CIVR. Nulla è stato innovato nella disciplina di detti organi, come dettata dalle fonti che li regolano.

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in particolare l'articolo 7;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 9 maggio 1989, n.168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, concernente il regolamento recante norme concernenti l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.266, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, e in particolare l'articolo 1, comma 8, che istituisce il Ministero dell'università e della ricerca, trasferendo ad esso le funzioni attribuite alla lettera b) dell'articolo 50 del decreto legislativo 31 luglio 1999, n.300, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2006, con il quale sono state definite le strutture, gli uffici, la dotazione organica, gli uffici di diretta collaborazione ed il contingente minimo dei suddetti uffici derivanti dall'istituzione, in luogo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei due Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, con il conseguente trasferimento delle funzioni, attribuite rispettivamente dalle lettere a) e b) dell'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 1° settembre 2006;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Emana

il seguente regolamento

ART. 1

(Ministro e Sottosegretari)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca, di seguito denominato 'Ministro' è l'organo di direzione politica del Ministero dell'università e della ricerca, di seguito denominato 'Ministero' ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Ministro si avvale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché degli organi indicati nell'allegata tabella.
3. I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni espressamente a loro delegati dal Ministro con proprio decreto.

ART. 2

(Uffici di diretta collaborazione)

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Il Gabinetto costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279, e, nel suo ambito, sono costituiti gli uffici di diretta collaborazione.
2. Sono uffici di diretta collaborazione:
 - a) l'ufficio di gabinetto;
 - b) la segreteria del Ministro e il segretario particolare del Ministro;
 - c) l'ufficio legislativo;
 - d) l'ufficio stampa;
 - e) la segreteria dei Sottosegretari di Stato;

ART. 5

(Ufficio legislativo)

1. L'ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento e la qualità del linguaggio normativo. Segue la normativa comunitaria nelle materie di interesse del Ministero, svolge attività di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi all'università e alla ricerca e la formazione delle relative leggi di recepimento, in collaborazione con il consigliere diplomatico; cura l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa anche nei confronti del dipartimento, e delle direzioni generali; svolge funzioni di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti e con il Consiglio di Stato.
2. All'ufficio legislativo è preposto il Capo dell'ufficio legislativo, il quale è nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra professori universitari in materie giuridiche e avvocati in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza legislativa e della produzione normativa.
3. Il Capo dell'ufficio legislativo può avvalersi di un vice capo dell'ufficio legislativo.

ART. 6

(Ufficio stampa)

1. L'Ufficio stampa, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura, in particolare, i rapporti con gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministero; promuove programmi e iniziative di informazione istituzionale; cura la comunicazione intersettoriale o di eventi che, per la loro importanza, contribuiscono in misura rilevante all'immagine del Ministero e della sua attività.
2. All'Ufficio stampa è preposto il Capo dell'ufficio stampa, il quale è nominato dal Ministro fra operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.
3. Il Ministro, inoltre, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000 n. 150, può nominare un portavoce, che, in collaborazione con l'Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

ART. 7

(Segreterie dei Sottosegretari di Stato)

1. I Capi segreteria ed i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai Sottosegretari interessati, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario.
2. Alla segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria ed al Segretario particolare, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unità, delle quali non più di due estranei all'amministrazione, assunte con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.

ART. 8

(Servizio di controllo interno)

1. Il servizio di controllo interno, previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico ivi indicate, operando in posizione di autonomia operativa e valutativa.
2. Le attività di controllo interno sono svolte alternativamente, e per la durata di un triennio, in base a decreto del Ministro, da un organo monocratico o composto da tre componenti. In tale ultima ipotesi, il Ministro, con proprio decreto, individua il presidente del collegio e sceglie i componenti tra esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. Uno dei componenti può essere scelto tra dirigenti della prima fascia, nell'ambito della dotazione organica del Ministero.
3. Il servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.
4. Il servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico-scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286 del 1999, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo.
5. Il servizio, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

ART. 9

(Segreteria tecnica)

1. La segreteria tecnica, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204, coadiuva il Ministro nelle funzioni di coordinamento, programmazione e valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica, di cui al predetto decreto legislativo.
2. La segreteria tecnica è composta da non più di undici componenti, uno dei quali con funzioni di coordinatore, scelti tra personale delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotati di particolare esperienza e professionalità nel campo della ricerca scientifica, nonché tra esperti, il cui rapporto di lavoro, se estranei alla pubblica amministrazione, è regolato da contratto a tempo determinato, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

ART. 10

(Personale degli uffici di diretta collaborazione)

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad esclusione dei componenti della segreteria tecnica, di cui all'articolo 9, è stabilito complessivamente in cento unità, di cui nove aventi qualifica dirigenziale. Nei limiti di tale contingente il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli uffici di diretta collaborazione scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero, ovvero di altre amministrazioni pubbliche.
2. Il Ministro individua altresì collaboratori, estranei all'amministrazione, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in numero non superiore a dodici, nonché esperti o consulenti di particolare professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in numero non superiore a dodici, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. La durata massima di tali incarichi è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per il venir meno del rapporto fiduciario.
3. Le posizioni dei responsabili degli uffici, costituite dal Capo di gabinetto, dal Capo dell'ufficio legislativo, dal Capo della segreteria particolare e dal Segretario particolare del Ministro e dei Sottosegretari, dal Capo dell'ufficio stampa, dai componenti dell'organo di direzione del Servizio di controllo interno sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. Tali soggetti, qualora dirigenti appartenenti all'amministrazione dello Stato, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di fuori ruolo o aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. Nei limiti del contingente di personale di cui al comma 1, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. L'assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di gabinetto.

ART. 11

(Trattamento economico)

1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprendente, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed articolato:
 - a) per il Capo di gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di risultato, spettante al Capo dipartimento del Ministero;
 - b) per il Capo dell'ufficio legislativo e per il Presidente del collegio preposto al servizio di controllo interno in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di risultato, spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;
 - c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il Segretario particolare del Ministro, per il Consigliere diplomatico, per i Capi delle segreterie o, in via alternativa, per i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;
 - d) al Capo dell'ufficio stampa del Ministro o, ove nominato, al portavoce del Ministro, è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.
2. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagiati, della qualità della prestazione individuale.

3. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici stessi. La misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con decreto del Ministro, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base 'Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro' dello stato di previsione della spesa del Ministero.
5. Per i dipendenti pubblici il trattamento economico previsto dal presente articolo, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi degli uffici di diretta collaborazione, di cui alle lettere a) b) c) del comma 1 dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio complessivo spettante, rispettivamente, al Capo dipartimento del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.

ART. 12

(Disposizioni finali)

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Organi di cui all'articolo 1, comma 2

- a) Consiglio universitario nazionale (CUN), di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 18;
- b) Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), di cui all'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491;
- c) Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1999 n. 508;
- d) Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), di cui all'art. 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
- e) Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1999, n. 370;
- f) Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), di cui all'art. 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.



Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 6 novembre 2006

N. della Sezione: 3632/2006

OGGETTO:

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA.

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca.

La Sezione

Vista la relazione prot. n. 3391/1.4.5/06 dell'11 settembre 2006, con la quale il

Ministero dell'università e della ricerca ha chiesto il parere sullo schema di regolamento indicato in oggetto;

Visto il proprio parere interlocutorio reso nell'Adunanza del 9 ottobre 2006 e il relativo adempimento dell'Amministrazione;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giovanni de Cesare;

PREMESSO

Il decreto legge 18 maggio 2006, n.181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*" ha

ridefinito l'assetto di alcuni ministeri per una migliore razionalizzazione delle funzioni da essi svolte. In particolare, ha previsto all'articolo 1, commi 7 e 8, l'istituzione, in sostituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, trasferendo agli stessi le funzioni attribuite, rispettivamente dalle lettere *a)* e *b)* dell'art. 50, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Il medesimo decreto legge ha altresì previsto, all'art.1, comma 10, che l'immediata ricognizione delle strutture trasferite e l'individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione avvenisse mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tale decreto è stato adottato in data 14 luglio 2006 e registrato dalla Corte dei Conti il successivo 24 luglio.

Occorre ora provvedere, riferisce l'Amministrazione, alla ridefinizione degli assetti organizzativi del Ministero dell'università e della ricerca, primo tra tutti quello di diretta collaborazione del Ministro, attraverso l'emanazione di appositi regolamenti.

Il sistema di riordino dei Ministeri introdotto con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ha, infatti, previsto che l'organizzazione degli uffici di una pubblica amministrazione avvenga mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'articolo 7 del medesimo decreto legislativo prevede, in particolare, che la costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché l'assegnazione di personale a tali uffici ed il relativo trattamento economico, siano regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001, il quale individua nel regolamento lo strumento col quale istituire e disciplinare l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione.

Il regolamento è composto di 12 articoli.

L'articolo 1 indica il Ministro quale organo di direzione politica e gli attribuisce l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Prevede, inoltre, che per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo il Ministro si avvale anche dell'attività degli organi collegiali allegati al regolamento (CUN; CNSU; CNAM; CEPR; CNVSU; CIVR) e che i Sottosegretari di Stato svolgono i compiti e le funzioni espressamente delegate loro dal Ministro.

L'articolo 2 individua gli uffici di diretta collaborazione (segreteria del Ministro e segretario particolare del Ministro; ufficio di gabinetto; ufficio legislativo; ufficio stampa; segreteria dei Sottosegretari di Stato; servizio del controllo interno, Segreteria tecnica di cui al d.lgs. n. 204 del 1998). Prevede inoltre che detti uffici esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questi e le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

L'articolo 3 definisce l'organizzazione dell'ufficio di gabinetto al quale è preposto il capo di gabinetto che collabora con il Ministro nella cura delle relazioni istituzionali. L'articolo individua, in maniera peculiare, le funzioni svolte dall'ufficio di gabinetto nel cui ambito opera il consigliere diplomatico del Ministro. Egli assiste il Ministro in tutte le iniziative in campo internazionale e comunitario anche in collaborazione con l'ufficio legislativo.

L'articolo 4 definisce l'organizzazione degli uffici della segreteria del Ministro con la presenza di un capo della segreteria che coadiuva ed assiste il Ministro adempiendo su suo mandato a compiti specifici e di un segretario particolare di cui definisce le competenze.

L'articolo 5 definisce l'organizzazione dell'ufficio legislativo a cui capo è preposto il capo dell'ufficio. Inoltre individua, in maniera peculiare, le attività che vengono svolte dall'ufficio stesso.

L'articolo 6 definisce l'organizzazione dell'ufficio stampa, costituito a norma dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n.150 e ne stabilisce le funzioni. Prevede, inoltre, che il Ministro possa essere coadiuvato da un portavoce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000 n.150, che sovrintende all'attività dell'ufficio stampa coordinando, sotto il profilo dell'indirizzo politico, l'attività di comunicazione dell'intero ministero.

L'articolo 7 definisce l'organizzazione ed i compiti dell'ufficio di segreteria dei Sottosegretari di Stato, con al vertice un capo della segreteria che coadiuva il sottosegretario assieme al segretario particolare.

L'articolo 8 definisce l'organizzazione e le competenze del servizio di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, prevedendo che esso risponde direttamente al Ministro ed opera in posizione di autonomia operativa e valutativa, svolgendo le funzioni di valutazione e controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 1999.

L'articolo 9 disciplina la segreteria tecnica per la programmazione della ricerca, istituita dal d.lgs. n. 240 del 1998, prevedendone le funzioni e la composizione in conformità a quanto previsto dal citato decreto legislativo.

L'articolo 10 definisce il contingente di personale da assegnare agli uffici di diretta collaborazione, le modalità di individuazione dei dipendenti da assegnare ai suddetti uffici ed il loro numero (100), nonché dei collaboratori estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato (12) e con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa come consulenti ed esperti per particolari professionalità o specializzazioni in materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative non fronteggiabili con il ricorso al personale in servizio, sempre nel rispetto del criterio dell'invarianza di spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. E' previsto, inoltre, che la durata massima di tali incarichi è limitata alla permanenza in carica del responsabile politico titolare del potere di nomina salvo la possibilità di revoca anticipata per il venir meno del rapporto di fiducia.

L'articolo 11, infine, definisce il trattamento economico da attribuire ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, ai dirigenti e al personale non dirigenziale ad essi assegnati, nonché al personale assunto con contratto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinato e continuativo.

L'articolo 12 reca la clausola di invarianza della spesa.

Lo stesso d.P.C.M. 14 luglio 2006, all'articolo 5, assicura la copertura finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione con le risorse iscritte nei capitoli di bilancio – centro di responsabilità amministrativa n. 1 – Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione dello stato di previsione del MIUR.

L'Amministrazione, seppure in due tempi ha esibito al Collegio tutti i pareri necessari degli uffici interessati e lo schema di regolamento è stato deliberato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2006, ma in data 28 settembre 2006 è giunta al Presidente del Consiglio di Stato una lettera del Ministro per l'attuazione del programma di Governo con allegate le linee guida per la redazione degli schemi di provvedimenti attuativi dell'articolo 29 del decreto legge n. 223 del 2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, già inviata a tutte le amministrazioni. In particolare si fa riferimento in questa direttiva ad una riduzione del trenta per cento della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, ivi comprese le "segreterie tecniche"

Orbene, sembrava a questo Collegio che l'Amministrazione referente dovesse rivedere e meglio anche specificare e illustrare, alla luce della direttiva, le modifiche regolamentari formulate, tenendo conto di quanto avrebbe detto conclusivamente il Ministero dell'economia e finanze e l'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini del suo istituzionale compito di coordinamento. L'Amministrazione era stata pertanto invitata a presentare con ogni possibile urgenza alla segreteria di questo Collegio quanto sopra esposto.

L'Amministrazione nella sua nota di risposta, munita anche di tutti i pareri richiesti (favorevoli), compreso anche quello dell'ufficio legislativo

della Presidenza del Consiglio e del Ministro per l'attuazione del programma sostiene che come evidenziato nelle Linee guida per l'attuazione dell'art. 29 del decreto legge n. 223 del 2006 trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i Ministeri il 25 settembre 2006, con la locuzione "*Segreteria tecnica*" si è inteso far riferimento o a strutture di supporto di organismi collegiali o a organismi collegiali denominati segreterie tecniche, in quanto incaricate di compiti tecnici e non amministrativi, e non alle segreterie tecniche a supporto dell'organo politico, che come tali – ad avviso dello scrivente – non rientrano nel novero di quegli organismi collegiali per i quali l'art. 29 del decreto legge n. 223 del 2006 prevede una riduzione del 30 per cento della spesa.

La locuzione "*segreteria tecnica*", nel nostro ordinamento, può assumere infatti un duplice significato:

a – in una prima accezione (specificata), essa individua un'articolazione interna degli uffici di diretta collaborazione;

b – in una seconda accezione (aspecifica), essa designa strutture a supporto di organismi collegiali ovvero organismi collegiali incaricati di compiti tecnici e non amministrativi (a mero titolo esemplificativo, il decreto ministeriale 27 giugno 2006 del Ministro della salute, all'articolo 1, comma 2, fa riferimento alla "*segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale*").

Il testo delle Linee guida sull'attuazione dell'articolo 29 del decreto legge n. 223 del 2006 (che riprende a sua volta la relazione governativa al relativo disegno di legge di conversione), includendo nell'elenco esemplificativo degli organismi soggetti alla norma anche le "*segreterie tecniche*", non si riferisce agli uffici di diretta collaborazione, ma utilizza detta locuzione nella sua accezione aspecifica. Infatti:

l- il testo delle Linee guida fa riferimento "*...alle segreterie tecniche, che svolgono prevalentemente compiti di monitoraggio di attività, di verifica di dati e di valutazione degli impatti o dei fabbisogni*"; gli organismi oggetto

della riduzione della spesa e del riordino sono quindi individuati dal criterio di prevalente svolgimento di compiti di monitoraggio, verifica e valutazione. Tali non sono i compiti della "segreteria tecnica" di cui allo schema di regolamento in argomento, la quale dovrà invece svolgere un'attività di supporto al Ministro di carattere conoscitivo specialistico per l'elaborazione, l'impostazione e la verifica degli effetti generali e di settore. Come si vede, l'attività di verifica costituisce solo uno degli aspetti di un complesso di funzioni più ampio e articolato collegate direttamente all'attività di elaborazione e impostazione delle politiche da parte del Ministro delle comunicazioni. Pertanto, la "segreteria tecnica" di cui allo schema in oggetto non rientra nel novero degli organismi di cui alle citate Linee guida;

2 - inoltre, l'esclusione dall'ambito dell'articolo 29 vale, in generale, per tutte le "segreterie tecniche" intese come articolazioni di uffici di diretta collaborazione: se infatti il criterio per assoggettare un organismo all'articolo 29 è quello della prevalenza di compiti di monitoraggio, verifica e valutazione, ne consegue che sono certamente da escludersi le segreterie tecniche in senso proprio, che svolgono in genere funzioni di supporto tecnico-scientifico del Ministro, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico (si vedano in tale senso, ad esempio, il d.P.R. n. 98 del 2002, il d.P.R. n.451 del 2000 e il d.P.R. n. 216 del 2001, recanti i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione rispettivamente del Ministro dell'interno, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della salute).

CONSIDERATO

La Sezione condivide le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione circa la non assoggettabilità degli organismi in questione al citato art. 29 del d.l. n. 223 del 2006, ma sulla base di argomentazioni parzialmente diverse.

Difatti, la dedotta differenza di funzioni fra quelle che vengono definite come segreterie tecniche "specifiche" (quelle in esame) e "aspecifiche" non è

del tutto esatta. In realtà le segreterie tecniche che si possono definire piuttosto come "politiche" svolgono attività di supporto non differente dalle altre. Anche esse in sostanza hanno – o possono avere – compiti di "monitoraggio di attività, di verifica di dati e di valutazione degli impatti e dei fabbisogni", raccogliendo così gli elementi necessari per la formulazione dell'indirizzo pubblico.

Ma ciò non è sufficiente a farle rientrare nell'ambito degli organismi soggetti all'applicazione della norma in questione.

La stessa norma, infatti, detta nei commi successivi una disciplina, in particolare in ordine alla durata e al rinnovo, che ha come necessario presupposto l'esistenza di una struttura non condizionata temporalmente dall'incarico ministeriale, sulla base di un legame funzionale indiscutibile.

L'applicazione di tale disciplina è dunque sostanzialmente incompatibile con la natura di questi organismi, né è ipotizzabile una applicazione parziale, limitata al profilo economico (riduzione della spesa), ciò che condurrebbe ad una duplicità di situazioni soggettive contrastanti con la unitarietà della fattispecie legale.

Non si hanno dunque osservazioni da formulare in proposito.

Parimenti non si hanno osservazioni sugli altri profili di merito.

Infine dal punto di vista formale, si richiama per la redazione del testo, al rispetto della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/1000888/0.92., supplemento ordinario alla G.U. 3 maggio 2001, n. 101.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
(Licia Grassucci)

Licia Grassucci

Visto
Il Presidente della Sezione
(Giancarlo Coraggio)

Giancarlo Coraggio

- f) il servizio di controllo interno;
- g) la segreteria tecnica, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

ART. 3

(Ufficio di gabinetto)

1. L'ufficio di gabinetto coadiuva il Capo di gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro.
2. Il Capo di gabinetto collabora con il Ministro nella cura delle attività e relazioni istituzionali del medesimo. In particolare, il Capo di gabinetto coordina le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro ed i compiti dell'amministrazione; verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Servizio di controllo interno e gli altri organi ~~collegati~~, di cui all'articolo 1 ~~1~~, c. 2.
3. Il Capo di gabinetto è nominato dal Ministro fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di prima fascia delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, nonché tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso delle capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.
4. Il Capo di gabinetto può avvalersi di due vice capi di gabinetto.
5. Nell'ambito dell'ufficio di gabinetto opera il Consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario. Il Consigliere diplomatico promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.

ART. 4

(Uffici della segreteria del Ministro)

1. La segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed è coordinata da un Capo della segreteria.
2. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei propri compiti politico-istituzionali, in particolare curandone l'agenda e la tenuta della corrispondenza.
3. Il Capo della segreteria ed il Segretario particolare sono nominati dal Ministro tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto strettamente fiduciario.



Ministero dell'Università e della Ricerca

GABINETTO

Roma, 04 OTT. 2006

Prot. n. 656 8936

AL CONSIGLIO DI STATO
Palazzo Spada
Sezione atti normativi
Piazza Capo di Ferro n. 13

R O M A

OGGETTO: Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, trasmesso in data 11 settembre 2006, prot. 3392/1.4.5/06.

Con riferimento allo schema di regolamento in oggetto si fa presente che, in data 1° settembre 2006, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, sono state sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

A tal fine, si allega copia della lettera di convocazione delle citate rappresentanze.

IL CAPO DI GABINETTO
(Cons. Oberdan Fortanza)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Oberdan Fortanza', written over the typed name.



Ministero dell'Università e della Ricerca

GABINETTO

Prot. n. GAB/7104.8

Roma, 25 AGO. 2006

FP CGIL

CISL FPS

UIL PA


RDB

CONFSAL - UNSA

Loro sedi

Oggetto: Organizzazione del nuovo Ministero. Convocazione incontro.

Le OO.SS. in indirizzo sono invitate a partecipare ad un incontro, che si terrà presso questo Ministero, sala Fazio, il giorno 31 agosto 2006, ore 12.00.


Cons. Oberdan Foxlenza



Ministero dell'Università e della Ricerca

GABINETTO

Prot. n. GAB 7223

Roma, 30 agosto 2006.

FP CGIL

CISL FPS

UIL PA

RDB


CONFSAL - UNSA

Loro sedi

Oggetto: Organizzazione del nuovo Ministero. Convocazione incontro.

Si informano le OO.SS. in indirizzo che, per sopraggiunti impegni istituzionali, l'incontro previsto per il giorno 31 agosto 2006 è stato rinviato a venerdì 1° settembre ore 12.00.

Si prega di dare conferma.


Cons. Oberdan Forjenza